I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 2258/90 DEL CONSIGLIO

del 27 luglio 1990

che rettifica le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e pensioni dei funzionari e degli altri agenti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1] e modificati, da ultimo, dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3728/89 [2], in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

vista la decisione 81/1061/Euratom, CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità [3], modificata da ultimo dalla decisione 87/530/Euratom, CECA, CEE [4],

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3728/89 non aveva potuto prendere in considerazione l'aumento effettivo delle retribuzioni delle funzioni pubbliche francese, italiana, lussemburghese ed olandese ; che le cifre sono ora disponibili ; che è, pertanto, opportuno rettificare di conseguenza gli importi di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3728/89 ;

considerando che un sensibile aumento del costo della vita è stato registrato nel corso del secondo semestre 1989 in taluni paesi sedi di servizio dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee ; che occorre adeguare i coefficienti correttori applicabili in virtù del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 3728/89 alle retribuzioni e pensioni di tali funzionari e altri agenti, con effetto al 1° gennaio 1990, nonché al 16 novembre 1989 per i paesi sedi di servizio in cui l'aumento del costo della vita è stato particolarmente elevato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Con effetto al 1° luglio 1989 :

a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6.
(4) GU n. L 307 del 29. 10. 1987, pag. 40.

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	350 982	369 628	388 274	406 920	425 566	444 212		
A 2	311 470	329 262	347 054	364 846	382 638	400 430		
A 3 / LA 3	257 955	273 517	289 079	304 641	320 203	335 765	351 327	366 889
A 4 / LA 4	216 710	228 856	241 002	253 148	265 294	277 440	289 586	301 732
A 5 / LA 5	178 668	189 252	199 836	210 420	221 004	231 588	242 172	252 756
A 6 / LA 6	154 397	162 822	171 247	179 672	188 097	196 522	204 947	213 372
A 7 / LA 7	132 906	139 519	146 132	152 745	159 358	165 971		
A 8 / LA 8	117 546	122 283						
B 1	154 397	162 822	171 247	179 672	188 097	196 522	204 947	213 372
B 2	133 777	140 048	146 319	152 590	158 861	165 132	171 403	177 674
B 3	112 211	117 426	122 641	127 856	133 071	138 286	143 501	148 716
B 4	97 050	101 573	106 096	110 619	115 142	119 665	124 188	128 711
B 5	86 751	90 412	94 073	97 734				
C 1	98 992	102 982	106 972	110 962	114 952	118 942	122 932	126 922
C 2	86 101	89 759	93 417	97 075	100 733	104 391	108 049	111 707
C 3	80 319	83 452	86 585	89 718	92 851	95 984	99 117	102 250
C 4	72 566	75 507	78 448	81 389	84 330	87 271	90 212	93 153
C 5	66 920	69 660	72 400	75 140				
D 1	75 621	78 928	82 235	85 542	88 849	92 156	95 463	98 770
D 2	68 957	71 892	74 827	77 762	80 697	83 632	86 567	89 502
D 3	64 180	66 926	69 672	72 418	75 164	77 910	80 656	83 402
D 4	60 512	62 993	65 474	67 955				

b) — all'articolo 1, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 5 281 FB è sostituito dall'importo di 5 312 FB;

— all'articolo 2, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 6 802 FB è sostituito dall'importo di 6 842 FB;

— all'articolo 69, seconda frase dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma dell'allegato VII, l'importo di 12 150 FB è sostituito dall'importo di 12 221 FB;

— all'articolo 3, primo comma dell'allegato VII dello statuto, l'importo di 6 078 FB è sostituito dall'importo di 6 113 FB.

Articolo 2

Con effetto al 1° luglio 1989, all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	164 786	185 200	205 614	226 028
	II	119 601	131 254	142 907	154 560
	III	100 505	104 983	109 461	113 939
B	IV	96 551	106 001	115 451	124 901
	V	75 839	80 836	85 833	90 830

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
C	VI	72 125	76 372	80 619	84 866
	VII	64 558	66 753	68 948	71 143
D	VIII	58 349	61 785	65 221	68 657
	IX	56 189	56 973	57 757	58 541

Articolo 3

Con effetto al 1° luglio 1989, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato a :

— 3 189 FB al mese, per i funzionari di grado C 4 o C 5,

— 4 888 FB al mese, per i funzionari di grado C 1, C 2 o C 3.

Articolo 4

Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1989 sono calcolate, a decorrere da tale data, in base alla tabella degli stipendi mensili, di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a) del presente regolamento.

Articolo 5

1. Con effetto al 15 maggio 1989, il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nel paese qui appresso è fissato come segue :

Grecia	87,1

2. Con effetto al 1° luglio 1989, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue :

Belgio	100,0
Danimarca	129,2
Germania (tranne Berlino)	99,3
Berlino	109,0
Francia	109,9
Grecia	78,2
Irlanda	95,8
Italia (tranne Varese)	104,8
Varese	106,8
Lussemburgo	100,0
Paesi Bassi	88,7
Regno Unito (tranne Culham)	103,9
Culham	99,3
Spagna	103,5
Portogallo	83,1

3. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono fissati conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto.

Articolo 6

Con effetto al 1° luglio 1989, la tabella figurante all'articolo 10, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente :

	Per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia		Per il funzionario che non abbia diritto all'assegno di famiglia	
	Dal 1° al 15° giorno	A partire dal 16° giorno	Dal 1° al 15° giorno	A partire dal 16° giorno
	FB per giorno di calendario			
A 1 — A 3 e LA 3	2 071	976	1 424	817
A 4 — A 8 e LA 4 — LA 8 e categoria B	2 010	911	1 364	712
Altri gradi	1 824	849	1 175	586

Articolo 7

Con effetto al 1° luglio 1989, gli importi delle indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 (1), modificato, da ultimo, dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n° 1307/87 (2), sono fissati a 9 241, 13 948, 15 248 e 20 791 FB.

Articolo 8

Con effetto al 1° luglio 1989, agli importi indicati all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 (3) si applica il coefficiente 3,306802.

Articolo 9

1. Con effetto al 16 novembre 1989, il coefficiente correttore applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio nel paese qui appresso indicato è fissato come segue :

Grecia	86,9

2. Con effetto al 1° gennaio 1990, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso elencati sono fissati come segue :

Spagna	109,2
Italia - Varese	110,0
Portogallo	88,1
Regno Unito (tranne Culham)	106,8
Culham	102,1.

3. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono fissati conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. RUBBI

(1) GU n. L 38 del 13. 2. 1976, pag. 1.
(2) GU n. L 124 del 13. 5. 1987, pag. 6.
(3) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8.